

IN QUESTO NUMERO

1. Rifiuti Agricoli: MUD 2016 .
2. Vivaisti e produttori di patate: scadenze 2016 .
3. Psr - bando per la misura 4.01.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" .
4. P.S.R. 2014 – 2020 . Misura 13 Indennità a favore delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali .

1) Rifiuti Agricoli: MUD 2016.

Si comunica che, con la Legge 28 dicembre 2015, n. 221 , si introduce una sostanziale semplificazione in materia di rifiuti agricoli, viene di fatto riconosciuta la possibilità per alcune categorie, tra cui le imprese agricole, di assolvere all'obbligo di registrazione nel registro di carico e scarico dei rifiuti ed all'obbligo di comunicazione al Catasto dei rifiuti tramite il Mud attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto.

La Direzione Generale per i rifiuti e l'inquinamento (DG RIN) del Ministero dell'Ambiente, con nota Prot. 0005298 dell'11 aprile 2016, ha confermato:

*** le imprese agricole di cui all'articolo 2135 del codice civile, nonché i soggetti esercenti attività ricadenti nell'ambito dei codici ATECO 96.02.01, 96.02.02 e 96.09.02 (es. centri estetici e tatuatori) assolvono all'obbligo di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale (MUD), di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, attraverso la compilazione e conservazione, in ordine cronologico, dei formulari di trasporto e quindi con riferimento al Mud 2016 riferito ai rifiuti prodotti nell'anno 2015*.**

Per le imprese non soggette all'esonero si ricorda che, il **30 aprile 2016 scade** il termine per la presentazione della dichiarazione **MUD 2016** (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 17/12/2014) pertanto, sono tenuti a comunicare i dati relativi ai rifiuti prodotti e smaltiti dal **1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015** i seguenti soggetti:

- Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto rifiuti
- Commercianti ed intermediari di rifiuti senza detenzione
- Imprese ed Enti che effettuano operazioni di recupero e smaltimento dei rifiuti
- Imprese ed Enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi
- Imprese ed Enti produttori che hanno più di 10 dipendenti e sono produttori iniziali di rifiuti non pericolosi derivanti da lavorazioni industriali, da lavorazioni artigianali e da attività di recupero e smaltimento di rifiuti, fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e della depurazione delle acque reflue e da abbattimento dei fumi (come previsto dall'articolo 184 comma 3 lettere c), d) e g)).

I soggetti che producono nella propria Unità locale **non più di 7 rifiuti e per ogni rifiuto utilizzano, non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali**, possono presentare la comunicazione **Rifiuti Speciali Semplificata**, in modalità cartacea con raccomandata senza avviso di ricevimento, presso la camera di commercio competente, previo pagamento dei diritti di segreteria. **Per tutti gli altri soggetti, la presentazione della comunicazione rifiuti speciali deve avvenire obbligatoriamente in via telematica.**

Informazioni, modulistica e software sono scaricabili dal sito www.ecocerved.it dal sito www.mudtelematico.it e dal sito della camera di commercio industria, artigianato ed agricoltura competente.

Sono esonerati dalla presentazione della dichiarazione MUD tutti coloro che nel 2015 hanno eseguito il trasporto dei propri rifiuti speciali in conto proprio, verso centri di raccolta, che hanno aderito all'Accordo di Programma Provinciale e tutti coloro che hanno aderito ad una convenzione per lo smaltimento dei rifiuti con il sistema di raccolta porta a porta (CASCINA PULITA SRL, SPECIALTRASPORTI SRL), in entrambi i casi è il Gestore del centro

di raccolta che assolve l'obbligo di dichiarazione per i produttori, nel caso del sistema porta a porta previa delega. (S. Santoni)

2) Vivaisti e produttori di patate: scadenze 2016.

Si ricorda agli interessati che le aziende vivaistiche dovranno presentare la **Denuncia annuale di produzione vivaistica** entro il **30 aprile**, la scadenza riguarda anche la presentazione della Denuncia di ubicazione vivai e piante madri. Anche i **produttori di patate** devono trasmettere la **Denuncia di coltivazione entro il 30 aprile** con posta elettronica certificata (PEC).

Da questi adempimenti sono esclusi i produttori di patate che vendono direttamente tutta la loro produzione a utilizzatori finali (vendita diretta presso l'azienda o presso mercati comunali o anche a ristoratori) e i produttori che vendono l'intera produzione a soggetti terzi iscritti al RUP (centri raccolta e/o trasformazione, commercianti, associazioni di produttori che fungono da centri di raccolta, che si assumono l'obbligo della presentazione della Denuncia di coltivazione patate.

Si ricorda infine che per commercializzare in Europa le patate da consumo c'è l'obbligo di riportare il numero di iscrizione al RUP sulle etichette o, in caso di patate sfuse/non confezionate, sul documento di trasporto.

(A. Caprara)

3) Psr - bando per la misura 4.01.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema".

Con delibera del mese di marzo la Regione ha approvato il bando misura 4.01.01 "Investimenti in aziende agricole in approccio individuale e di sistema" e da fine aprile è possibile presentare le domande per gli investimenti con approccio singolo, ovvero le domande singole (ex misura 121).

La scadenza di presentazione delle domande è fissata, ad oggi, al **15 luglio 2016**.

Stante la complessità della predisposizione delle domande, non si assicura il servizio per adesioni successive al 1° luglio.

Invitiamo, comunque, gli associati interessati a contattarci quanto prima per assicurare la migliore assistenza possibile.

La dotazione finanziaria è esigua in quanto per tutta la Regione Emilia Romagna sono stati stanziati circa 23 milioni di euro suddivisi fra i vari settori di investimento:

- Zootecnia da latte circa 5 mln
- Bovini da carne circa 1 mln
- Suini circa 2,2 mln
- Avicunicoli e uova circa 2,5 mln
- Ortofrutta circa 5,7 mln
- Vitivinicolo circa 1,4 mln
- Seminativi circa 5 mln
- Altri settori circa 0,5 mln

La graduatoria delle domande, regionale, verrà pubblicata a novembre e terrà conto del punteggio raggiunto da ciascuna domanda. I criteri che determineranno la graduatoria sono legati essenzialmente a due aspetti:

- criteri di priorità riferiti al beneficiario;
- criteri di priorità riferibili al piano di investimenti.

Alle aziende ricadenti in zone svantaggiate verranno attribuiti 20 punti. I punteggi sono inoltre riconosciuti ai soci di O.P. e O.I., alle aziende nelle quali è presente un giovane che da meno di 5 anni ha presentato domanda sulla misura di primo insediamento 112 del psr 2007-2013, aziende in possesso di certificazioni ambientali o che utilizzano ai fini agricoli aree potenzialmente urbanizzabili.

Sono inoltre premiati gli investimenti che ricadono tra quelli definiti "prioritari" a seconda del proprio settore di appartenenza, quelli dedicati a produzioni DOP e IGP o a qualità regolamentata, investimenti finalizzati al conseguimento di livelli superiori di sicurezza rispetto alla normativa vigente, investimenti con importi inferiori a 250.000 euro (400.000 per allevamenti zootecnici bovini e suini).

Viene inoltre premiata la riduzione delle superfici impermeabilizzate o comunque tendenti a saldo zero (demolizione e ricostruzione), la valenza ambientale dei progetti e le positive ricadute occupazionali nell'organico aziendale.

Per poter presentare domanda occorre rispettare i requisiti dell'agricoltore attivo (p.iva agricola con denuncia iva) ed essere iscritti alla Camera di Commercio. Se ditata individuale occorre avere attività agricola primaria mentre se società attività agricola esclusiva. Occorre inoltre essere in regola con i versamenti contributivi.

La nuova programmazione ha introdotto il metodo di calcolo della produttività standard che sostituisce le giornate

agricole, ovvero è riconosciuta una produttività lorda per ciascuna coltura e per ogni capo allevato. Per poter accedere le aziende devono dimostrare con il riparto colturale e con gli allevamenti una dimensione economica maggiore di 20.000 euro in zona ordinaria e di 15.000 euro in zona svantaggiata. Il piano degli investimenti deve raggiungere almeno 20.000 euro di spesa imponibile in zona normale e 15.000 euro in zona svantaggiata.

Tutti gli investimenti devono obbligatoriamente essere avviati in data successiva alla domanda.

Le spese ammissibili sono le seguenti:

- costruzione/ristrutturazione immobili produttivi;
- miglioramenti fondiari;
- macchinari, attrezzature funzionali al processo innovativo aziendale;
- impianti lavorazione/ trasformazione dei prodotti aziendali
- investimenti funzionali alla vendita diretta delle produzioni aziendali;
- investimenti immateriali connessi alle precedenti voci di spesa quali onorari di professionisti/consulenti e studi di fattibilità, entro il limite massimo del 10% delle stesse;
- investimenti immateriali quali: acquisizione/ sviluppo programmi informatici,
- acquisizione di brevetti/licenze.

Dal momento della concessione del contributo (le graduatorie dovrebbero essere pubblicate il 14 novembre 2016) vengono dati per la realizzazione degli investimenti 12 mesi con la possibilità di eventuali 6 mesi di proroga motivata.

Il contributo, a fondo perduto, è pari al 40% della spesa ammissibile (esclusa l'IVA), elevabile al 50 per cento nelle imprese condotte da giovane agricoltore o in zona svantaggiata.

Per la presentazione della domanda occorrono tre preventivi (con prova di richiesta ai fornitori via mail/PEC) e, per opere edili/miglioramenti fondiari, un computo metrico estimativo accompagnato da due preventivi di raffronto.

Per le opere che necessitano di autorizzazioni (permessi di costruire, VIA, VINCA) occorre al momento della domanda aver presentato la richiesta presso l'ente competente, mentre l'autorizzazione deve essere rilasciata e trasmessa al servizio territoriale della Regione entro il 7 ottobre 2016.

(A. Caprara)

4) P.S.R. 2014 – 2020 . Misura 13 Indennità a favore delle zone montane e zone soggette a vincoli naturali .

Con delibera dell'11 aprile sono stati approvati i bandi regionali "Pagamenti compensativi per le zone montane", e "Pagamenti compensativi per altre zone soggette a vincoli naturali significativi" del P.S.R. 2014-2020.

I pagamenti compensativi previsti:

- sono pagamenti erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nelle zone interessate;
- contribuiscono al perseguimento della Priorità 4 del P.S.R. 2014-2020 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura;
- sono volti a prevenire e contrastare dinamiche di "abbandono" garantendo una gestione sostenibile delle risorse e la conservazione della biodiversità e del paesaggio rurale.

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti:

- a) essere agricoltore/imprenditore agricolo "attivo";
- b) condurre terreni agricoli in zona montana e/o soggette a vincoli naturali significativi;
- c) essere beneficiari, per ogni annualità di pagamento delle indennità, di importi non inferiori a complessivi € 250.

I requisiti devono essere mantenuti per l'intera durata del *periodo di riferimento* inteso come periodo di durata annuale compreso fra il 16 maggio 2016 e il 15 maggio 2017.

I beneficiari devono essere iscritti all'Anagrafe delle Aziende agricole. I richiedenti i pagamenti per indennità compensative si impegnano a proseguire l'attività per l'intera durata del *periodo di riferimento*.

I beneficiari di pagamenti sono altresì tenuti a mantenere i terreni dichiarati in domanda condotti nel rispetto delle Buone pratiche agricole usuali e nel rispetto delle buone condizioni agronomiche ambientali ai sensi del Reg. (UE) n. 1306/2013.

L'importo unitario delle indennità, per ogni annualità e per ettaro di superficie condotta nelle zone montane è pari a **Euro 150** per ettaro, per le altre zone soggette a vincoli l'importo a ettaro è di **Euro 90**.

L'importo sarà corrisposto in toto ad aziende con superficie a premio inferiore o uguale a 20 ha, erogazione del 100% del sostegno/ha di SAU previsto:

- per aziende con superficie a premio superiore a 20 ha e inferiore o uguale a 30 ha, il sostegno/ha previsto è ridotto del 20% per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha;
- per aziende con superficie a premio superiore a 30 ha il sostegno/ha previsto, per la superficie eleggibile a pagamento eccedente i 20 ha e fino a 30 ha è ridotto del 20% e per quella eccedente i 30 ettari è ridotto del 30%;

- il sostegno non è erogato per superfici eccedenti i 50 ha.

La modulazione del premio corrisposto al beneficiario avverrà secondo i seguenti criteri:

La degressività dei premi, nell'ambito di ciascuna azienda, sarà applicata prima sulle superfici eccedenti ciascuno scaglione ubicate nel territorio soggetto a vincoli naturali significativi, diverso dalle zone montane (Tipo di operazione 13.2.01), e successivamente su quelle ricadenti nei territori montani (Tipo di operazione 13.1.01).

Le **domande di aiuto** inerenti a pagamenti compensativi hanno anche valenza di **domande di pagamento** (domande di aiuto/pagamento).

Per quanto sopra, la scadenza per la presentazione delle domande di aiuto/pagamento e per le modifiche è pertanto fissata al giorno **16 maggio 2016**.

I richiedenti possono escludere dal computo delle indennità le superfici per le quali non hanno la disponibilità per il *periodo di riferimento per l'impegno di proseguire l'attività agricola nelle zone designate*.

La perdita dei requisiti di accesso determina la decadenza dalla concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari che cessano completamente l'attività agricola nelle zone designate prima del termine del periodo di impegno, fatti salvi i casi di subentro o i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali si configura un inadempimento essenziale che comporta la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

Per i beneficiari di indennità che hanno richiesto pagamenti per superfici "pascolo con tara", la mancata ottemperanza alla pratica minima di pascolamento con animali propri si configura quale difformità dichiarativa rispetto alla domanda, con conseguente applicazione delle riduzioni ed esclusioni di cui all'art. 19 del Reg. (UE) n. 640/2014.

I beneficiari sono tenuti - nel periodo corrispondente al periodo di impegno e su qualsiasi superficie agricola condotta, inclusi i terreni in relazione ai quali non percepiscono alcun aiuto - al rispetto degli atti e delle norme di cui al quadro regolamentare nazionale e regionale relativo al regime di condizionalità.

Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Se in caso di cessione totale dei terreni dichiarati in una domanda di indennità, non avviene il subentro, salvo documentati casi di forza maggiore e circostanze eccezionali, si configura un inadempimento essenziale che comporta in capo al beneficiario la decadenza della concessione del sostegno e, se erogate, la restituzione delle indennità percepite con interessi.

La cessione parziale di particelle richieste a pagamento prima della scadenza del periodo di riferimento per l'impegno non consente il subentro e, fatto salvo quanto previsto all'art. 15 del Reg. (UE) n. 640/2014, configura una difformità dichiarativa rispetto alla domanda.

Per non incorrere nelle sanzioni previste, l'impegno deve essere mantenuto obbligatoriamente dal subentrante fino al completamento del *periodo di riferimento*; fatti salvi i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali.

Nel caso in cui un subentrante non porti a termine l'impegno relativo al proseguimento dell'attività agricola il cedente non potrà percepire l'indennità per il periodo di riferimento non concluso ed è tenuto alla restituzione degli eventuali pagamenti già erogati per tale periodo.

In relazione alla cessione si dovrà procedere come di seguito indicato.

Il soggetto subentrante deve presentare all'Amministrazione competente per territorio una domanda di subentro di impegno ovvero, in alternativa:

Il cedente ed il cessionario, congiuntamente, devono dichiarare all'Amministrazione competente, e per conoscenza ad AGREA, che il cessionario medesimo non intende subentrare negli impegni in atto.

(A. Caprara)

Spedizione in abbonamento postale D.L. 353/2003 conv. in L. 27/02/04 n. 46 art. 1, comma 2 Filiale di Bologna	Direttore responsabile: Massimo Mazzanti Redazione: Maria Stefania Devescovi Editrice Confagricoltura Bologna - Unione Prov. Agricoltori via Tosarelli 155 - Villanova di Castenaso (BO) Tel. 051.78.39.19 Fax 051.78.39.00
Reg. Canc. Tribunale di Bologna n. 6240 del 04/01/1994	
Associato all'Unione Stampa Periodica Italiana	
Consultabile sul nostro sito: www.confagricoltura.org/bologna	